

m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021196.23-08-2016

In allegato alla presente si trasmette la delibera di G.C. N. 52 del 22.08.2016 ad oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" Ditta CMI Energia S.P.A. - Roma. Provvedimenti.
Distinti Saluti

Il Sindaco

Avv. Gianni Bellisario

COMUNE DI PERANO

(PROV. DI CHIETI)

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 22-08-2016	N. 52
-----------------------	-------

OGGETTO: Istanza per l'avvio della procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Sato" .Ditta CMI Energia S.p.A. Roma.Provvedimenti.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12:00 nella solita sala delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

BELLISARIO GIANNI	SINDACO	P
DE LAURENTIS NICOLA	VICE-SINDACO	P
PELLICCIOTTA GIULIO	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maturo Maria Giovanna**, incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Avv.. **BELLISARIO GIANNI** nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, riportati di seguito alla proposta stessa;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Istanza per l'avvio della procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al Progetto di sviluppo concessione "Colle Sato" .Ditta CMI Energia S.p.A. Roma.Provvedimenti.

Richiamata la delibera C.C. n. 30 del 26/07/2016 con la quale si dava mandato alla Giunta Comunale ed al Sindaco di intraprendere ogni iniziativa al fine di scongiurare il pericolo della messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" in Bomba (CH), il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di gasdotto di circa 21 Km, di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta nonché la messa in funzione di due pozzi esistente nella postazione in Comune di Bomba e la successiva perforazione di ulteriori 2-3 pozzi di sviluppo a partire dalla medesima postazione;

Considerato che già in precedenza è stato espressa ferma contrarietà allo studio di impatto ambientale proposto dalla Società Forest CMI S.p.A. con sede in Roma e alla successiva realizzazione dell'impianto di estrazione e raffinazione "Colle Santo" nel Comune di Bomba;

Vista l'Istanza acquisita al protocollo del Comune di Bomba n.1674 del 28.06.2016 con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.A. con sede in Roma, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" in Bomba (CH), il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di gasdotto di circa 21 Km, di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta nonché la messa in funzione di due pozzi esistente nella postazione in Comune di Bomba e la successiva perforazione di ulteriori 2-3 pozzi di sviluppo a partire dalla medesima postazione;

Considerato, in relazione all'intervento in oggetto, dover evidenziare due questioni pregiudiziali (identificate con i numeri 1 e 2) che dovrebbero portare ad interrompere immediatamente la procedura di rilascio della compatibilità ambientale attivata a nostro avviso in maniera del tutto illegittima così come il procedimento di rilascio del titolo di concessione di coltivazione. Fermo restando tale richiesta, *ad adiuvandum*, si aggiungono alcune considerazioni relative agli elaborati progettuali che confermano la necessità di rigettare l'intervento.

1)RIPROPOSIZIONE DI UN PROGETTO IN CONTRASTO CON UNA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO

Il progetto ripropone la perforazione di pozzi e l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo, intervento che è stato già sottoposto a procedura di V.I.A. con esito sfavorevole. Il Consiglio di Stato con la sentenza N. 02495/2015 del 18/05/2015 ha stabilito la correttezza della decisione, evidenziando in maniera inequivocabile che doveva applicarsi il principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante da un eventuale crollo della diga a causa delle subsidenza. Gli elaborati progettuali non propongono nulla di nuovo in questo senso, visto che il proponente si limita a rielaborare i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a

quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico. Per quale motivo logico dovremmo ritenere quella più recente come la più attendibile, in assenza di fatti nuovi?

Anche il paragone con le citate esperienze di Treste e Viggiano sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.

La sentenza evidenzia che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il Principio di Precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato. Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

2)IL PROPONENTE NON HA ALCUN TITOLO PER PRESENTARE IL PROGETTO

La legge riserva il diritto alla titolarità di una Concessione di Coltivazione al titolare del permesso di ricerca nel quale è stato constatato, formalmente, il rinvenimento di un adeguato "giacimento". Sono ammessi cambiamenti, anche solo parziali della titolarità, purché ne sussistano le condizioni di legge e siano dunque ratificati dagli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

La durata massima di un Permesso di Ricerca è di 12 anni, suddivisa in un primo periodo di 6 anni e in due successive proroghe di 3 anni ciascuna. Le proroghe non sono né automatiche né tacitamente concesse ma sono accordabili, una alla volta, su specifica istanza del titolare, purché ne esistano le condizioni di legge: anche qui sono dunque indispensabili gli specifici Decreti Ministeriali pubblicati sul BUIG.

Per presentare una richiesta di Concessione di Coltivazione bisogna essere titolari di un Permesso di Ricerca, nel caso in esame, il Permesso di Ricerca "Monte Pallano", intitolato a Forest CMI spa con Decreto Ministeriale 13.02.2004. Il successivo D.M. 8.06.2006 ratifica il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, e conferma contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo D.M. 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata al 2.05.2010 e non fu mai più variata. Non essendo mai stata né richiesta né tantomeno accordata alcuna delle due possibili proroghe triennali, la vigenza del titolo sul permesso di ricerca "Monte Pallano" è decaduta definitivamente il 2 maggio 2010 e, da tale data, doveva essere resa disponibile, secondo legge, ad eventuale diversa riassegnazione.

A seguito dell'esito sfavorevole alla V.I.A. presso a Regione Abruzzo, il MiSE avrebbe dovuto chiudere il procedimento col rigetto dell'istanza di Concessione di Coltivazione. Invece si cerca di riaprire il discorso attraverso una "variazione del programma lavori relativo all'istanza di concessione di coltivazione Colle Santo" quando i disciplinari ammettono che si cambino i programmi dei lavori, per Decreto, in titoli già concessi e non come un'istanza nell'istanza, peraltro già bocciata, di una Concessione che non esiste. Oltre a queste palesi irregolarità ed illegittimità, l'istanza è stata sottomessa non dalla ex-titolare del Permesso di Ricerca e presentatrice della richiesta di V.I.A. di marzo 2009, Forest CMI spa, ma da una società nuova, del tutto diversa, CMI Energia spa. Questa società dichiara, infatti, come la sua denominazione derivi dal "cambio della proprietà e del management della società (da Forest Oil corp. ad Avanti Energy inc.). Avanti Energy è una società per azioni canadese quotata al mercato di Toronto, con base a Vancouver".

Il MiSE ha surrettiziamente concesso, in modo addirittura occulto e fuori da qualunque codificata legittimità, un cambio di titolarità di un Permesso di Ricerca (scaduto ed, eventualmente, altrimenti contendibile) non solo senza ratificarlo (e pubblicarlo) con l'indispensabile Decreto ma pure senza alcun atto di verifica delle condizioni del cambio e dei requisiti del nuovo titolare: condizioni e requisiti, in effetti, non verificabili perché non c'erano al momento del cambio - e non ci sono, adesso, nemmeno sulla carta! Pertanto la società proponente non ha alcun titolo a presentare richiesta di compatibilità ambientale.

Osservazioni sugli elaborati progettuali

APPLICAZIONE DEL D.GS.105/2015

Nel progetto proposto, sebbene il proponente includa un'argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, che a chi scrive appare riduttivo e incompleto, delle quantità compresenti di materie "pericolose"), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015.

In primo luogo la Centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas".

La documentazione depositata appare lacunosa e di difficile lettura complessiva per quanto riguarda la sommatoria delle quantità compresenti di materie "pericolose" (gas a rischio incendio; MDEA; idrocarburi in fase liquida). Tenendo conto delle 14,1 tonnellate di gas da scaricare in caso di problemi (tra l'altro non vengono dichiarate le quantità di idrocarburi liquidi che dovrebbero essere scaricati assieme al gas e in quali modalità), secondo quanto dichiarato dal proponente, dei plurimi serbatoi previsti nella centrale (idrocarburi in fase liquida; gas ecc.) quando il calcolo sia correttamente eseguito come previsto nella nota 4 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 105/2015 e tenendo conto del D.M. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, potrebbe essere un impianto **RIR** (a Rischio di Incidente Rilevante). In questo caso, tale situazione richiederebbe che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Ministero degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio **nell'ambito della VIA** (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Pertanto gli elaborati sono carenti nel determinare esattamente le quantità di sostanze pericolose presenti contemporaneamente, nella condizione peggiore ai fini della sicurezza.

CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

La Regione Abruzzo aveva negato la compatibilità ambientale dell'impianto di estrazione e trattamento a Bomba anche sulla base della norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.

E' vero che la centrale di trattamento e i relativi camini sono ora previsti in altra area ma in zona interdotta (area pozzi) rimane una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma non è localizzabile. Tra l'altro non appare tecnicamente delocalizzabile.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Secondo l'art. 6 comma 13 a), abbisognano di **autorizzazione integrata ambientale (AIA)** "le installazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas

Le attività della centrale sono pienamente riconducibili all'attività di raffinazione.

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (si veda ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 943/2016, allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA.

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Gran parte delle opere, sia l'area dei pozzi, sia il gasdotto, sia la centrale, è localizzata all'interno di aree a grave o gravissimo rischio idrogeologico.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 (secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico).
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino. (secondo il Piano Regionale Paesistico).
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 (secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni).
- Sia la condotta che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione (secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- La condotta fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata (secondo il PTCP).

Tuttavia il *Progetto Definitivo*, salvo la promessa di redigere qualche Studio in fase "esecutiva, non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità sottraendosi del tutto ad un confronto tecnico nel merito delle gravissime problematiche che dovrebbero essere affrontate. Probabilmente è troppo arduo cercare di spiegare come superare queste criticità in un territorio che lungo tutto lo sviluppo del progetto è soggetto a pericolosità da frana e da alluvione, confermata dalla storia del territorio degli ultimi duecento anni.

Gli elaborati sono del tutto carenti in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrutturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"/Bacino del Sangro, approvato con deliberazione G.R.A. n.103/5 del 27/05/2008. Il proponente ha omesso di esaminare gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un vaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane. Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba, a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo. In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, interessato da imponenti flussi idrici sotterranei, i piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro. Appena l'opera fu terminata, una frana sotterranea spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area dei pozzi. Allora bisognò fare una grande curva per by-passare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu un'ennesima grande frana da Buonanotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa S. Maria. Ancora oggi questa strada non è stata riparata del tutto perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni. La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Infine nel 2015-2016 altre frane hanno colpito il territorio di Pennadomo, con il comune ormai quasi isolato.

Le deformazioni innescate dall'estrazione, comunque ammesse dal proponente, toccherebbero così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive. Si potrebbero innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 80 milioni di metri cubi di acqua. Va tenuto presente che a valle della diga c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai. Appare quindi incredibile che nel 2016 si voglia localizzare un'attività così intrinsecamente rischiosa in territori gravati da elevata vulnerabilità ambientale in un paese che ad ogni pioggia subisce danni e lutti.

DOCUMENTAZIONE MANCANTE

Il proponente indica a pagg.45,46 e 47 del S.I.A. un voluminoso insieme di elaborati indispensabile, per norma, all'approvazione del Progetto Definitivo, che intende conseguire successivamente alla fase di V.I.A. Tra queste addirittura la documentazione relativa alla compatibilità idrogeologica. In assenza di tale documentazione diviene censurabile la consultazione pubblica per il procedimento di V.I.A., nel quale si sottopone a esame e consultazione una documentazione intenzionalmente difettosa, evitando quindi il contraddittorio su punti dirimenti del progetto.

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per gli espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostatici (ad esempio quelli di tipo urbanistico). Negli elaborati progettuali non vi è alcun elaborato in tal senso.

OPZIONE ZERO E ALTRE OPZIONI

Il proponente sbriga in poche righe la questione dell'opzione zero sostenendo che non è praticabile. In realtà tale opzione deve essere valutata adeguatamente, ad esempio calcolando anche la quantità di emissioni di CO₂ e i relativi effetti/impatti connessi all'uso dei due miliardi di gas estratti dal giacimento rispetto all'opzione zero.

Non solo manca qualsiasi analisi dell'opzione zero ma lo studio non presenta neanche valutazioni tra opzioni alternative, sia nelle strategie progettuali generali (ad esempio, sviluppando fonti energetiche diverse dalle fossili in area a parità di investimento) sia per quanto riguarda il progetto stesso (a mero titolo di esempio: strategie diverse nello sfruttamento del giacimento; ipotesi alternative di posizione della centrale e del gasdotto ecc.).

Chi scrive è ovviamente contrario in toto al progetto per le motivazioni già ampiamente esposte ma, a mero titolo di esercizio, per dimostrare la superficialità degli elaborati presentati a fronte di insuperabili problematiche di rischio, vogliamo avanzare alcune domande:

- Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? *Le indagini d'identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti.*
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi→raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti (ad esempio, il precedente progetto presentava un impianto di trattamento biologico dell'idrogeno solforato)?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d' inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Che le scelte progettuali rispondano ad un'unica logica, quella della ricerca esasperata del profitto, lo dimostra la pianificazione dello sviluppo del giacimento. Una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a

rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone a questa "alternativa"?

Ovviamente ribadiamo che tale esercizio vale esclusivamente per evidenziare l'approssimazione e la "visione" imprenditoriale che appare esclusivamente votata al profitto nei termini più estremi che ha portato addirittura alla ripresentazione di un progetto già bocciato in quanto del tutto insostenibile e incompatibile dal punto di vista del rischio per l'incolumità dei cittadini nonché da quello ambientale, sociale ed economico

INCHIESTA PUBBLICA

Pur ritenendo illegittima l'intera procedura attivata, come argomentato nelle pregiudiziali (e riservandosi ogni ulteriore azione utile volta a sostenere tale tesi), se il Ministero dell'Ambiente dovesse, erroneamente, proseguire nell'esame del progetto, si ritiene doveroso attivare l'inchiesta pubblica di cui all'Art.24 comma 6 del D.lgs.152/2006 in considerazione della gravità delle possibili conseguenze derivanti dallo sviluppo del progetto sia per l'incolumità pubblica sia per gli effetti ambientali in un'area altamente complessa.

DIFFORMITÀ CON I PIANI REGOLATORI

Il progetto è dichiaratamente in contraddizione con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atesa (fra V82 e V83 della condotta: "vincolo archeologico"; altrove in Atesa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata"). In particolare a Bomba il proponente ritiene di superare i vincoli esistenti in quanto le opere non sono "*da intendersi come "nuove costruzioni", in quanto hanno carattere di temporaneità*". Ai fini urbanistici vi sono numerose sentenze che chiariscono che tali opere non sono certo temporanee (ad esempio T.A.R. Sardegna Sentenza n.01057/2015 confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n.03059/2016. Pertanto sono vincoli non superabili.

Inoltre evidenziamo che eventuali varianti "automatiche" a cui spesso ricorre il Ministero dello Sviluppo Economico sono del tutto illegittime in assenza di una procedura di V.A.S., che deve essere esplicitata qualora attivata e dotata di tutti gli elaborati proprio di una V.A.S., che qui mancano.

ABBANDONO DELLE FONTI FOSSILI

La cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, richiamata a pag.18 e seguenti, è un piano approvato per D.M. nel 2013 dai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, in assenza di norme di riferimento, che erano state abrogate dal Referendum del 2013 sul nucleare. Il servizio studi della Camera dei Deputati è chiaro al riguardo "*L'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento.*" (<http://leg16.camera.it/465?area=17&tema=151&Strategia+energetica+nazionale>).

Pertanto ogni riferimento alla S.E.N. è quantomeno forzato. Il progetto contraddice tutti gli sforzi volti ad abbandonare il prima possibile le fonti fossili che stanno mettendo a repentaglio la stessa vivibilità del Pianeta per le future generazioni, come rilevato da tutte le principali istituzioni scientifiche mondiali.

EMISSIONI

La capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Innanzitutto alcuni conti devono essere ben spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice: *"Il piano di produzione ritenuto come ottimale prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc di gas di giacimento. Il target di produzione del giacimento è stato fissato a circa 650.000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1.840 mln smc"*.

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650.000 smc/g inficia del tutto i Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423.676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650.000 Smc/g per 5 anni; 235 mln Smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale. In altri termini, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati, che certamente saranno sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

Nel progetto della Centrale viene previsto un ossidatore termico dove bruciare anche oltre 1.428 t/a di idrocarburi estratti assieme alle acque di strato. Rispetto alla quello in fase gassosa, questo quantitativo non è certo trascurabile sul totale dei carburanti utilizzati. Quale composizione hanno questi idrocarburi? Come incidono sulla combustione e sulle emissioni?

E' interessante notare che, a parte alcuni passaggi nel testo del S.I.A. dove si parla di una fase liquida trasportata nella condotta e fonte di problemi di corrosione, nella sezione dell'elaborato che tratta della combustione e delle emissioni non si approfondisce la natura di tali sostanze come il proponente avrebbe dovuto fare, a maggior ragione se tale sostanze è capace per la sua natura di creare grossi problemi nel trasporto del gas.

Purtroppo, in mancanza di previsione della composizione del combustibile gli scenari emissivi sono del tutto aleatori non solo per quanto riguarda l'efficienza della combustione ma soprattutto per quello che attiene al quadro emissivo del camino unico di convogliamento. Tutto ciò senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare potrebbero non essere quelli assunti dal proponente.

La previsione dell'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili nonché la particolare

procedura approvativa prevista dal D.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

Per quanto riguarda la desolfurazione si prevede l'impiego di un'unità tipo LO-CAT in cui si produrrebbero circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno.

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H₂S, il convogliamento massimo di 650.000 smc/g dal giacimento, il tasso di H₂S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H₂S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H₂S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente.

Tutte queste considerazioni inficiano alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti.

Queste problematiche assumono profili di gravità assoluta se si pensa che la Figura 3v a pag.131 del S.I.A. e relativa al diagramma di flusso di materiali risulta illeggibile a qualsiasi ingrandimento.

Qui sotto un estratto con ingrandimento al 600% della Tabella inserita nella figura da cui si evince chiaramente come l'intero quadro sia illeggibile.

Viene da chiedersi come sia possibile pubblicare un elaborato che presenta una delle tabelle più significative di un progetto, quello in cui si chiariscono le quantità delle sostanze in gioco, non consultabile.

EVENTUALI INTEGRAZIONI PROGETTUALI (Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006).

Il progetto presenta evidenti carenze. Il Ministero dell'Ambiente più volte ricorre all'Art.26 comma 3 del D.lgs.152/2006 fuori tempo massimo, permettendo ai proponenti di progetti incompleti di provare a correggere/integrare la documentazione, anche ad anni di distanza. Si precisa che la tempistica prevista dall'Art.26 comma 3 è ben definita e non interpretabile e, cioè, consente di chiedere integrazioni progettuali entro 30 giorni dalla scadenza del periodo delle osservazioni. Pertanto si invita il Ministero dell'Ambiente ad evitare di operare in tal senso in relazione agli elaborati di tale progetto, che, tra l'altro, doveva essere dichiarato improcedibile.

Visti i pareri di regolarità Tecnica e Amministrativa espressi dai Responsabili interessati ed inseriti nella presente proposta;

Visto il TUEL 18/08/2000 n.267;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, contenenti Questioni pregiudiziali e osservazioni al progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" del Comune di Bomba presentato dalla Società CMI Energia S.p.A.-
2. Di rigettare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa l'Istanza acquisita al protocollo comunale al n.1674 del 28.06.2016 con la quale il Legale Rappresentante della Società CMI Energia S.p.A. con sede in Roma, richiede l'avvio della procedura in oggetto concernente la messa in produzione del giacimento del gas naturale "Colle Santo" in Bomba (CH), il cui piano di sviluppo prevede la costruzione di gasdotto di circa 21 Km, di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del Comune di Paglieta nonché la messa in funzione di due pozzi esistenti nella postazione in Comune di Bomba e la successiva perforazione di ulteriori 2-3 pozzi di sviluppo a partire dalla medesima postazione.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Abruzzo Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Al Ministero dello Sviluppo Economico, alla CMI Energia S.p.A, e a tutte le sedi istituzionali competenti di cui all'allegato elenco.
4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **GIANNI BELLISARIO**

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Avv. GIANNI BELLISARIO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Maria Giovanna Maturo**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi 22-08-2016 e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n. 2777. (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)

La presente copia è conforme all'originale

Perano, li 22-08-2016



Il Segretario Comunale
Maria Giovanna Maturo

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Giovanna Maturo)